

Il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni

Dopo molti, troppi anni - dalle leggi sulla istituzione delle scuole materne statali del 1968 e degli asili-nido del 1971 - qualcosa si è mosso all'orizzonte anche per il mondo dell'infanzia. Per effetto della legge 107/2015 ("Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione...") il Decreto legislativo n. 65/2017 istituisce infatti il *Sistema integrato di educazione e di istruzione, dalla nascita fino ai sei anni di età*.

Si tratta di una novità importante perché pone l'attenzione, per la prima volta insieme, al settore educativo della prima infanzia (da zero ai tre anni) e a quello della scuola dell'infanzia (dai tre ai sei anni). Una legge con l'ambizione di garantire un'attenzione al mondo dell'infanzia ben maggiore di quella attuale, non solo nell'aspetto socio-pedagogico - delicato e prezioso - ma anche in quello gestionale e dei rapporti con il Territorio e le famiglie.

Indicativo l'incipit del Decreto dove si declinano i *Principi* e le *finalità*: *Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali* (Art. 1 comma1).

Finalità certamente buone se non fosse che, subito appresso, nel secondo comma (e più volte nello stesso decreto) si chiarisce che l'istituzione del Sistema integrato dipenderà dall'*effettiva disponibilità di risorse*! Abbiamo quindi - ancora una volta - una legge senza o con pochissime risorse finanziarie per realizzarla.

Tuttavia, data la situazione a dir poco difficile in cui si dibatte da tempo questo settore, è troppo importante ciò che il Decreto prevede per i servizi educativi e per le scuole dell'infanzia per non tenerne adeguatamente conto, naturalmente senza tacere le molteplici criticità.

Innanzitutto di positivo vi è che il Sistema è formato, senza distinzioni, dai servizi educativi pubblici e privati accreditati e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie. Enti tutti che mantengono la loro identità e la loro autonomia, dove le differenze positive potranno divenire ricchezze e, quelle negative - come il diverso trattamento economico - potranno stridere con tale forza all'interno dell'unico sistema, da imporre alla fine una soluzione dignitosa.

Intanto registriamo che il Decreto prevede una unica soglia per la retta dei genitori, anche se limitata ai soli servizi educativi (nidi). Una retta che non distingue la figura giuridica del gestore, sia esso ente pubblico o privato. E' solo un segno, ma va nella direzione giusta.

Certamente restano forti alcune criticità. Tra queste l'istituzione dei "poli dell'infanzia", mentre il Decreto pare ignorare la presenza di centinaia di materne paritarie che da anni gestiscono il nido integrato e la sezione primavera, di fatto poli dell'infanzia ante litteram. Così come restano di assai difficile lettura le procedure per le attività di formazione e coordinamento e, ancor di più, quelle per l'erogazione dei fondi pubblici alle scuole dell'infanzia paritarie attraverso i Comuni.

Lati positivi e ombre dunque, di una legge da interpretare e condividere sul Territorio. Un lavoro che le scuole FISM devono fare ad evitare che, in spregio alle finalità del Decreto ma anche al più elementare buon senso, si finisca per alimentare un'altra volta una odiosa discriminazione tra gli enti che gestiscono servizi educativi e scuole dell'infanzia a tutto danno dei bambini e delle loro famiglie.

II DECRETO 65/2017: UNA LEGGE IMPORTANTE, NON FACILE DA INTERPRETARE

Circa la diffusione della legge non mancano iniziative da parte di Enti locali e di organizzazioni interessate alle novità che il Decreto rappresenta. Si tratta però di iniziative non sempre coordinate dove può capitare che, proprio l'istituzione che da decenni presidia nel territorio il delicato settore dell'educazione infantile – la scuola dell'infanzia paritaria – sia assente. Ad evitare tale realtà occorre che le scuole paritarie FISM conoscano la legge e la interpretino; si facciano portatori di idee e si pronuncino presso le comunità e le pubbliche amministrazioni. Insomma evitino di essere ignorate.

Il lavoro che segue, nell'attesa di ulteriori pronunciamenti e di possibili regolamenti attuativi, vuole esplicitare l'interpretazione della FISM circa alcuni articoli, tra quelli di non facile lettura del Decreto, specie quelli che possono ingenerare dannosi malintesi e compromettere un rapporto positivo tra l'Ente Gestore della scuola dell'Infanzia e l'amministrazione pubblica, indispensabile perché questa legge sia efficace.

LETTURA DEL DECRETO

N.B.: Si dà per certo l'aver letto il testo completo, mentre ci si sofferma solo sui punti di più difficile interpretazione.

Premesso che la scuola dell'infanzia paritaria

- a) è parte del *Sistema nazionale dell'istruzione* e svolge un servizio pubblico (Art. 1, comma 3, L.62/2000);
- b) è inserita nel *Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni di età* (D.lgs 65/2017, art. 2, comma 2),

per la maggiore chiarezza della norma, ai fini della istituzione di tale Sistema integrato, si esplicita quanto segue:

Riguardo all'Art. 3: Poli per l'infanzia

1. La scuola dell'infanzia paritaria FISM opera sul territorio comunale ed è in grado di perseguire le finalità e gli obiettivi qualitativi previsti dal presente articolo, commi 1 e 2. A questo proposito si rende noto che (*ogni gestore contrassegnerà la voce o le voci nelle quali si identifica*):
 - o La scuola paritaria gestisce già la sezione primavera e il nido integrato accreditato, entro immobili di sua proprietà, dando luogo, di fatto, al Polo dell'infanzia.

- La scuola paritaria, con i propri servizi educativi, è disponibile a valutare ulteriori attività di *apertura al territorio* quali *Laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse*.
- La scuola paritaria non gestisce attualmente servizi educativi ma, al fine di contribuire al *potenziamento della ricettività dei servizi e per sostenerne la continuità*, è disponibile a realizzarli nell'immobile di proprietà, per quanto il territorio lo ritenga necessario.
- La scuola paritaria non dispone attualmente di strutture per i servizi educativi ma, limitatamente al settore istruzione, è disponibile a valutare *attività di apertura al territorio atte a costituire Laboratori permanenti di ricerca, innovazione e partecipazione al fine di favorire la massima continuità, flessibilità e diversificazione, per il miglior utilizzo delle risorse*.
- La scuola paritaria, a fronte di una *presenza* di più strutture sul territorio (scuole e sezioni primavera a gestione statale, comunale e del privato sociale; servizi educativi a gestione comunale e/o del privato sociale), è disponibile ad un'azione di coordinamento, nel rispetto delle diverse identità ed autonomie, al fine del perseguimento dei fini previsti dal presente decreto.

CRITICITÀ: la possibile diversificazione dei servizi all'interno del Polo con il positivo scambio di esperienze e di conoscenze, **comporta l'obbligo di adeguare il sostegno economico verso gli enti gestori privati affinché, all'interno del polo, vi sia uniformità di costi per tutte le famiglie utenti.** Si dà quindi per certo che:

- a. *La soglia massima di partecipazione delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi* (Art. 9, comma 1) venga resa identica per i servizi educativi a gestione pubblica (Enti locali) e a gestione privata (enti no profit accreditati);
- b. la retta per la frequenza della scuola paritaria sia gradualmente sempre più contenuta rispetto alla scuola statale al fine di *superare gradualmente le diseguaglianze economiche* di cui all'Art.1, comma 1);
- c. il sostegno ai bambini con disabilità certificata (Art. 1, comma 3, lettera c) sia garantito senza discriminazioni.

Tutto ciò premesso le scuole dell'infanzia paritarie, al di là, o comunque senza nulla togliere alla sperimentazione prevista dal presente articolo 3, comma 7 (*selezione da uno a tre interventi per ogni regione*), sono disponibili ad incontrare le rappresentanze degli Enti locali per valutare la situazione in essere sul territorio e le innovazioni possibili in merito alla istituzione di poli dell'infanzia, o della loro valorizzazione se già esistenti.

Riguardo all'Art. 6: Funzioni e compiti delle Regioni

Le scuole paritarie FISM sono inserite nella rete dei coordinamenti pedagogico-didattici FISM a livello regionale, provinciale e locale. Si intende che la Regione, così come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera c) tenga conto e valorizzi quanto già esiste ed è attivo, nell'ambito dell'autonomia delle scuole dell'infanzia paritarie.

Riguardo all'Art. 7: *Funzioni e compiti degli Enti locali*

Nelle scuole dell'infanzia FISM, in quanto non affidatarie di servizi comunali ma svolgenti attività di interesse pubblico⁽¹⁾, l'istituto della convenzione con gli Enti locali⁽²⁾ si conferma strumento efficace (L. 241/1990, Art. 12) per la regolazione dei reciproci rapporti (atti *autorizzativi, di accreditamento, garanzia di trasparenza amministrativa, etc.*) a fronte dell'ottenimento del sostegno finanziario (Art. 7 del presente Decreto, comma 1, lettera b),c),d).

Le scuole paritarie, fatte salve le iniziative di formazione FISM già in essere a livello regionale, provinciale e locale sono disponibili a valutare possibili sinergie derivate da iniziative in carico agli Enti locali (Art. 7, comma 1, lettere f), g) e h: *formazione del personale; partecipazione, esperienze di continuità*). Quanto al "coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie" (comma 1, lettera g) ciò viene inteso come impegno per la presenza costruttiva dei genitori nei servizi educativi e nella scuola dell'infanzia, all'interno del Progetto educativo e degli Organi collegiali.

Riguardo all'Art. 8: *Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato...*

Per la realizzazione del Piano, le scuole dell'infanzia paritarie FISM ritengono indispensabile una seria e continuativa interlocuzione, fin da subito, tra le Regioni, gli Enti locali e le rappresentanze degli enti gestori privati dei servizi educativi e di istruzione.

Riguardo all'Art. 9: *Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi*

Si conferma quanto auspicato per il precedente Art. 8.

Si intende che la soglia di partecipazione economica dei genitori – uguale per tutti – valga anche per le sezioni primavera, in quanto parte dei servizi educativi (Art. 9, comma 1).

Riguardo all'Art. 10: *Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*

Resta confermata l'imprescindibile necessità che nella Commissione sia garantita la presenza qualificata delle rappresentanze dei genitori e degli enti gestori privati e accreditati, tra cui la FISM.

Riguardo all'Art. 12: *Finalità e criteri per la ripartizione del Fondo Nazionale per il Sistema integrato...*

Permane la necessità di una lettura chiara dell'intero importante articolo. Quanto ai commi 4 e 6, si ritiene acquisito che: (comma 4) per "Comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statali" si intendono i Comuni che, legittimati dalle leggi (Co. Art, 118, comma 4; L. 62/2000) e avendo sul territorio scuole paritarie, debbano ottenere i fondi pubblici per sostenerle affinché siano contenuti i costi per le famiglie fino al raggiungimento graduale delle "pari opportunità" e il superamento delle disuguaglianze di cui all'Art. 1, comma 1 del presente Decreto.

NOTE

1). "I Comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e 'secondo i principi della sana e corretta amministrazione', possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini[13]"; Corte dei Conti (v. Sez. Reg. Lombardia pareri n. 79/2015 e 121/2015/PAR)..

2). Il rinnovo delle convenzioni Scuola – Comune, a seguito della scadenza dei termini temporali, (non è soggetto agli adempimenti previsti per gli enti affidatari (Cod. Appalti, L.52/2016 e segg.). La continuità del servizio dipende esclusivamente dal permanere dell'utilità pubblica del servizio prestato.